



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto – SCHEMA PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI

Gara per

.....
... CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG
.....

Art. 1 -Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici (di seguito, per brevità, "Patto") disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale comunale, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e succ. (di seguito, per brevità, "i contratti pubblici").

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Art. 2 -Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dal Comune di Sant'Antonio Abate e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure a evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure a evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto spiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a

seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune.

Art. 3 - Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune;

c) dichiara di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente dal Comune, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, impegnandosi a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli artt. 2 e segg. della L. 10.10.1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dello stesso o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

h) si obbliga a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da

tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del Comune, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, tornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna a inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Art. 4 - Obblighi del Comune.

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga:

- a) a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale dell'Ente e dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art.54 del D.lgs. n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- b) a rispettare principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento dell'Ente, sopracitati.
- c) a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del

contraente;

d) a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico e/o a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

f) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) e f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

i) si impegna, all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

l) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; - soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto, a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni e si obbliga a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Art. 5 -Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito a procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 3 comporta:

a) l'esclusione dalla procedura a evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, ai sensi dell'art.121, co. 2, del D.lgs. 2.7.2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

c) la segnalazione all'ANAC e alle competenti Autorità.

2.L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii..

Sant'Antonio Abate, li

L'Operatore economico

Il Comune di Sant'Antonio Abate

Il Dirigente del Settore ...